

Prot. 7592 u



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
SALERNO**

**SEGRETERIA MAGISTRATURA**

**Il Procuratore Generale f.f.**

**OGGETTO:** coordinamento tra le Procure del distretto per le modalità di iscrizione di denunce ed esposti trasmessi da privati per posta elettronica, anche certificata.

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

S A L E R N O

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI

S A L E R N O  
NOCERA INFERIORE  
VALLO DELLA LUCANIA

La materia oggetto della riunione di coordinamento svoltasi il 30 novembre scorso, con la partecipazione dei capi degli uffici inquirenti del distretto (v. verbale di riunione), riguarda il sempre più frequente fenomeno della trasmissione, da parte di privati, di esposti, anche via PEC, sulla casella di posta elettronica delle Procure della Repubblica. Non di rado si tratta di esposti seriali con decine e decine di pagine, allegati, link dai quali scaricare ulteriori documenti, rispetto ai quali si pongono anche problemi di sicurezza dei sistemi informatici e, comunque, si impone la necessità di uniformare le modalità di iscrizione da parte delle Procure della Repubblica del distretto, alla luce delle diversità dei criteri utilizzati, nel corso del tempo, anche all'interno dei medesimi uffici inquirenti.

Nel corso di tale riunione di coordinamento, si è discusso sulla legittimità, oltre che opportunità, di proseguire nell'iscrizione ad anonimi (Mod.46) di tali denunce ed esposti alla luce di una serie di considerazioni: **a)** l'art.333 c.p.p., nel disciplinare le modalità di



presentazione delle denunce dei privati, non prevede in alcun modo la possibilità di trasmissione a mezzo PEC; **b)** Circolare ministeriale dell'11.11.2016 sull'attuazione del Registro unico penale, dopo ricognizione normativa e giurisprudenziale della materia e dopo aver considerato anche i problemi di sicurezza dei sistemi informativi destinatari, escludeva la configurabilità, a fronte di denunce inviate con posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente; **c)** l'art.87 co.6 *bis* d.lgs.150/22 (c.d. Riforma Cartabia), con disposizione già attualmente vigente, prevede che il deposito delle denunce di cui all'art.333 c.p.p. avviene esclusivamente mediante il deposito nel portale del processo penale telematico, aggiungendo, al comma 6 *quinquies*, che, per gli atti di cui al comma 6 bis... *l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge*; **d)** direttive di altre Procure Generali adottate in sede di coordinamento, e alla luce dei compiti di vigilanza del Procuratore Generale, già prevedono che a tali trasmissioni (via peo o pec) non può attribuirsi alcun carattere formale (v., di recente, le Linee guida adottate dal Procuratore Generale di Perugia nel novembre 2023; **e)** dalla consultazione dei siti internet delle più grandi Procure della Repubblica del Paese emerge la pubblicizzazione del criterio della mancata valutazione di esposti e denunce trasmessi via PEC dai privati.

Dopo ampia discussione, si giungeva unanimemente alla conclusione che non è consentita la trasmissione di esposti e denunce dai privati tramite posta elettronica, anche certificata, e che la stessa non produce alcun effetto di legge e, in particolare, non impone obblighi di iscrizione; solo per esigenze di tutela degli interessi dei privati esponenti, possibili vittime di reati perseguibili d'ufficio, si è ritenuto che, esclusivamente in occasione del primo esposto/denuncia proveniente dal medesimo indirizzo di posta elettronica, l'ufficio inquirente destinatario, tramite l'Ufficio ricezione atti, restituirà all'indirizzo del mittente il detto esposto con una e-mail recante il messaggio allegato al presente provvedimento.

In caso, poi, di esposti seriali, che si caratterizzino per insistenza, ripetitività o vaghezza di contenuti e, come tali, integrino comunicazioni idonee ad incidere sulla funzionalità del servizio, i Procuratori della Repubblica faranno ricorso alle modalità da loro ritenute più idonee per bloccarne l'arrivo, anche indirizzandole nelle caselle di posta indesiderata.



Solo nel caso in cui gli esposti/denunce trasmessi dai privati per posta elettronica facciano riferimento a imminenti pericoli per l'incolumità delle persone, i capi degli uffici inquirenti del distretto avranno cura di organizzare il servizio in modo da investire – avuta contezza del pericolo – la polizia giudiziaria presente sul territorio per la verifica dell'esistenza di un'effettiva situazione di pericolo e, solo in tal caso, per l'iscrizione della conseguente notizia di reato trasmessa dalla P.G.

Per quanto riguarda, invece, il caso in cui sia altro ufficio giudiziario a trasmettere in Procura della Repubblica gli esposti anche a loro inviati dal privato per posta elettronica, visto che non di rado tali esposti seriali sono indirizzati ad una lunga serie di uffici giudiziari ed autorità pubbliche varie, si proseguirà nella linea sinora adottata dagli uffici inquirenti del distretto, ossia di iscriverli ad anonimi e trattarli secondo i criteri indicati nel progetto organizzativo di ciascun ufficio.

Visto l'art.6 d.lgs.106/2006 e ss. mod., visti gli artt.333 c.p.p. e 87 d.lgs.150/22 e ss. mod., e visto quanto condiviso nella riunione di coordinamento tra i Procuratori del distretto

Dispone

Per tutti gli esposti/denunce inviate dai privati con posta elettronica, anche certificata, non sussiste alcun obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente. Tali esposti andranno restituiti, esclusivamente in occasione della prima trasmissione proveniente dal medesimo indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo del mittente con una e-mail recante il messaggio allegato al presente provvedimento.

In caso di esposti seriali caratterizzati da insistenza, ripetitività o vaghezza di contenuti, i Procuratori della Repubblica faranno ricorso alle modalità da loro ritenute più idonee per bloccarne l'arrivo, anche indirizzandole nelle caselle di posta indesiderata.

Esclusivamente nel caso in cui gli esposti/denunce trasmessi dai privati per posta elettronica facciano riferimento a imminenti pericoli per l'incolumità delle persone, i Procuratori della Repubblica avranno cura di investire – appena avuta contezza del



pericolo – la polizia giudiziaria presente sul territorio per la verifica dell'effettività di quanto rappresentato.

Nel caso, infine, in cui sia altro ufficio giudiziario, o ente pubblico a trasmettere in Procura della Repubblica gli esposti anche a loro inviati dal privato per posta elettronica, si proseguirà nella linea sinora adottata dagli uffici inquirenti del distretto di iscriverlo ad anonimi e trattarlo secondo i criteri indicati nel progetto organizzativo di ciascun ufficio.

Si allega messaggio indicato in parte motiva.

Salerno, 05.12.2023

IL PROCURATORE GENERALE f.f.

Elia Taddeo





D'ordine del Procuratore della Repubblica

*"Si restituisce l'atto trasmesso specificando che l'Ufficio non riceve denunce di privati trasmesse in forme diversa da quelle previste dall'art. 333 c.p.p. e comunicazioni di reato trasmesse in forme diverse dalla consegna all'apposito sportello esistente presso questa Procura della Repubblica ovvero attraverso il servizio postale e corredate dalla stampa dall'attestazione di avvenuto inserimento della C.N.R. nel Portale N.d.R. in formato \*.pdf*

*I soggetti diversi dai privati, che possono essere abilitati all'utilizzo del portale, sono invitati a contattare l'Ufficio ricezione atti, anche a mezzo del presente canale di posta certificata, per l'ottenimento delle apposite credenziali, indicando il nominativo ed il contatto telefonico di un apposito referente.*

*L'Ufficio procederà, decorsi 15 giorni dalla presente comunicazione a verificare se la notizia di reato sia stata doverosamente trasmessa nelle forme appositamente previste."*

0 1415515

IL PROCURATORE GENERALE F.F.  
Dott. Elia Taddeo